



## Licenziamento annullato: la pensione va restituita?

***Sono stato licenziato nel 2011 dal datore di lavoro, poi ho iniziato un contenzioso; nel 2012, avendo raggiunto tutti i requisiti (età, versamenti, ecc.) ho iniziato a percepire la pensione fino ad oggi; nel 2013 è intervenuta la sentenza del giudice del lavoro a mio favore con l'obbligo al datore, per il periodo che mi ha lasciato a casa, di versarmi stipendi, contributi all'Inps, ecc., oltre alla riassunzione (cosa che non ho voluto). Il problema sta nel fatto che per un periodo di quasi 9 mesi all'Inps risulta che ho percepito la pensione nonostante ci siano dei versamenti come dipendente.***

***Io non credo di aver commesso niente di male, anche perché, oltre a far valere i miei diritti, non sapevo come sarebbe finito il contenzioso e soprattutto quanto tempo sarebbe durato. Domanda: può l'Inps richiedermi il recupero di questi soldi e con che modalità?***

Nel caso del lettore, si ritiene che nessuna somma debba essere restituita all'Inps. Per effetto dell'art.12 DL 112/2008, difatti, la generalità delle pensioni dirette (di

vecchiaia, anticipata, di anzianità, escluse le sole pensioni d'invalidità, come l'assegno ordinario) è pienamente cumulabile con i redditi di lavoro, dipendente, subordinato ed autonomo.

Una pensione non cumulabile, ma solo sino all'età prevista per la maturazione del trattamento di vecchiaia (attualmente pari a 67 anni), è la pensione sperimentale **quota 100**: ma questa è stata istituita dall'art.14 del DL 4/2019, per cui la casistica non può riguardare il lettore.

Stesso discorso per la pensione anticipata per i lavoratori precoci, incompatibile con i redditi di lavoro sino alla maturazione "virtuale" dei requisiti per la pensione anticipata ordinaria: questa pensione è stata istituita dall'art.1 co. 199 della L. 232/2016, per cui neppure questa casistica può riguardare il lettore. In casi specifici, non è possibile cumulare pienamente con i redditi di lavoro la pensione calcolata col sistema integralmente contributivo, ma il lettore non menziona detta tipologia di trattamento.

Un aspetto da evidenziare riguarda l'obbligo di cessazione dell'attività di lavoro dipendente ai fini della liquidazione della pensione (art,22 co.1 lett. (c L.153/1969), requisito indispensabile per il diritto al trattamento: nel caso di specie, la cessazione è risultata illegittima, ma sussistente, in quanto il lettore ha **rifiutato la riassunzione**.

Pertanto, si ritiene che l'Inps non possa richiedere le somme indietro, in quanto esiste una **cessazione effettiva** del rapporto di lavoro subordinato, a seguito della quale è stata liquidata la pensione.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dalla dott.ssa **Noemi Secci**, consulente del lavoro.*